

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (FG)

5938
25-04-23

IL SINDACO

IL SINDACO – PROF. PAOLO LAVANGA

Piazza Municipio 2 - CAP 71020

C.F. 80004840718

Tel.0881-982037 - Fax. 0881-982038



Comune di Anzano di Puglia
Prot.0005113/P del
22/11/2023 10:56
Class.



ORDINANZA N. 16 /2023

OGGETTO: Obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali (da neve) o altri mezzi idonei ad essere prontamente utilizzati in caso di neve o ghiaccio, durante il periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 15 aprile 2024, per i veicoli transitanti sulle strade comunali del Comune di Anzano di Puglia (FG)

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella stagione invernale le nevicate ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle strade comunali, determinano una situazione di precarietà e condizionano il regolare flusso del traffico veicolare; - in tali situazioni i veicoli, se non provvisti di pneumatici speciali e adattati alle condizioni della strada, determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

VISTA la nota Prot. n. 4939/A - del 10/11/2023, del Compartimento Polizia -Stradale per la Puglia – Sezione Polizia Stradale di Foggia – Ufficio Infortunistica, ad oggetto: “Piano Neve 2023-2024 – Ordinanza sull’obbligo di circolazione con catene a bordo/montate o pneumatici invernali per la marcia su neve e ghiaccio (ex art. co. 4 lett. e CdS). Ricognizione”;

CONSIDERATO, pertanto, per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e l’incolumità delle persone, necessario imporre l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali (da neve) o altri mezzi antidrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, durante il periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 15 aprile 2024, per i veicoli transitanti lungo le strade di proprietà di questo Ente, nonché disporre le dovute prescrizioni;

VISTO l’art. 6, comma 4°, lettera e) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all’applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all’utilizzo di mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. RU\1580 del 16/01/2013;

RICHIAMATI: • l'art. 5 comma 3°, l'art. 6 comma 5°, l'art. 7 comma 3° e l'art. 37 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni; • il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; • il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- 1- l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali (da neve) o altri mezzi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati in caso di neve o ghiaccio, ove necessario, durante il periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 15 aprile 2024, per i veicoli transitanti lungo le strade di proprietà di questo Ente, fuori e nel centro abitato;
- 2- tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio;
- 3- le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene da neve dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione;
- 4- gli pneumatici da neve, invernali o termici, considerati dispositivi da utilizzare in alternativa alle catene da neve ai fini del Codice della strada, devono essere contraddistinti da apposita sigla del tipo M+S o MS o M-S o M&S e da determinati simboli della categoria di velocità;
- 5- per tutte le altre tipologie di pneumatici è necessario dotarsi di mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti 3 alla norma V51119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2002 "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1". I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati, e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo o del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
- 6- nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi (biciclette) possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al

Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3° del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di Attuazione, in alternativa, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste: - *Fuori dal centro abitato, dall'art. 6, comma 4 e) e comma 14, nonchè dall'art.192, commi 3 e 6;* - *Nel centro abitato, dall'art. 7, comma 1 a) e comma 14, nonchè dall'art.192, commi 3 e 6.* La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Anzano Di Puglia (FG).

PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo	- FOGGIA
SEZIONE POLIZIA STRADALE – Ufficio Infortunistica P.e.c.: dipps223.0300@pecps.poliziadistato.it	- FOGGIA
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	- SEDE
NUCLEO CARABINIERI FORESTALI	- SEDE
COMANDO POLIZIA LOCALE	- SEDE
SERVIZIO AMBULANZA 118	- SEDE
SERVIZIO SCUOLABUS	- SEDE

Dalla Residenza Municipale, 14 Novembre 2023.

IL SINDACO

Prof. PAOLO LAVANGA

